



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore Ambiente**  
**Servizio Gestione Rifiuti- Unità Operativa Rifiuti Speciali**

**Oggetto** Autorizzazione, con validità fino al 16 ottobre 2022, all'esercizio dell'impianto per il recupero di rifiuti metallici speciali non pericolosi mediante messa in riserva, selezione, cernita, adeguamento volumetrico, rilasciata alla società Rottami Garzon S.r.l. con sede legale in via Baffa, n. 751/1 e sede operativa in via Castellaro snc, in Comune di Zimella (VR).

determinazione n. 4059/17 del 23 ottobre 2017

**Decisione** Il dirigente<sup>1</sup> del Settore Ambiente della Provincia di Verona:

1. autorizza, fino al 16 ottobre 2022, l'esercizio dell'impianto per il recupero di rifiuti metallici speciali non pericolosi alla società Rottami Garzon S.r.l. con sede legale in via Baffa, n. 751/1 e sede operativa in via Castellaro snc, in Comune di Zimella (VR);
2. autorizza, lo scarico nello scolo consortile Castellaro delle acque meteoriche di dilavamento piazzali in uscita dal sedimentatore.

Il presente provvedimento viene rilasciato richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

**Fatto** Con determinazione n. 1124/08 del 14 febbraio 2008 del dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona è stato approvato il progetto presentato dalla società Rottami Garzon S.r.l. per la realizzazione di un impianto, in procedura ordinaria, di messa in riserva, selezione e cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di RAEE<sup>2</sup>, da ubicarsi in Via Baffa, 29, nel Comune di Zimella (VR).

Il provvedimento ha abilitato la ditta alla realizzazione dell'impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 7280/09 del 31 dicembre 2009 è stata rilasciata l'autorizzazione, con validità fino al 30 dicembre 2014, per l'esercizio dell'impianto e contestuale autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione ed allo scarico su suolo, delle acque di prima pioggia depurate.

---

<sup>1</sup> L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2014, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

<sup>2</sup> Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con successiva determinazione provinciale n. 5053/14 del 16 dicembre 2014 la validità dell'autorizzazione all'esercizio è stata prorogata al 30 dicembre 2015 a seguito istanza<sup>3</sup>, in data 08 ottobre 2014, con cui la Ditta Rottami Garzon s.r.l. ha trasmesso richiesta proroga dei termini di esercizio dell'attività nell'attuale sito, nonché a seguito della nota<sup>4</sup> con cui il sindaco del Comune di Zimella, vista la richiesta effettuata dalla ditta Rottami Garzon s.r.l., di proroga dei termini di esercizio dell'attività riferita all'impianto sito in via Baffa 751/1 prot. 4200 del 20/05/2014, ha espresso il proprio parere favorevole alla proroga come richiesta per la prosecuzione temporanea dell'attività esistente in Via Baffa 751/1 di recupero materiali ferrosi e non, oltre il tempo previsto nell'atto d'obbligo sopra citato.

Il parere del Sindaco si fondava sulla necessità di modificare la scadenza prevista nel documento *“Atto unilaterale d'obbligo” registrato in data 07 settembre 2007, con cui la ditta Rottami Garzon s.r.l., fra l'altro, si è impegnata con il Comune di Zimella a non ampliare, modificare e proseguire la suddetta attività oltre i cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione provinciale sopra richiamata; ed ancora, nel medesimo “Atto unilaterale d'obbligo”, la ditta ha sottoscritto di essere a conoscenza che la prosecuzione dell'attività di recupero materiali ferrosi e non, oltre il tempo previsto di 5 anni è da considerarsi non autorizzata ad ogni effetto di legge.*

La ditta Rottami Garzon in data 8 maggio 2014<sup>5</sup> ha presentato richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti metallici in Comune di Zimella. Il procedimento si è concluso con determinazione provinciale n. 4861/14 del 4 dicembre 2014, con cui si è ritenuto che non vi fosse conformità urbanistica e che il progetto potesse essere approvato, ma in deroga allo strumento urbanistico, nel rispetto di alcune prescrizioni.

In merito alla conformità urbanistica, la Provincia di Verona – Unità Operativa programmazione e sviluppo del territorio ha espresso un 1° parere in data 26/05/2014: parere non favorevole in merito alla conformità urbanistica, in quanto l'area di insediamento dell'impianto risulta:

- *non coerente con il PATI in quanto l'ATO 10.B prevede interventi che possono essere solo di riqualificazione o in ampliamento di insediamenti già esistenti e subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA);*
- *non coerente con il PI che prescrive per le ZTO D1 il divieto di insediare e ampliare attività connesse con il trattamento di rifiuti speciali e pericolosi;*
- *non coerente con il PTRC attualmente vigente.*

La Provincia sulla base del citato parere in data 26 maggio 2014 ha richiesto alla ditta Rottami Garzon S.r.l. alcune integrazioni. In data 01/09/2014 la ditta ha fornito le integrazioni richieste dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale. In riferimento a tali integrazioni e all'analisi della documentazione prodotta, in data 18/09/2014 si è confermato il parere non favorevole. La Rottami Garzon S.r.l. in data 01/09/2014 prot. n. 85135 e in data 07/11/2014 prot. n. 109860 ha trasmesso osservazioni come controdeduzioni ai pareri espressi dalla Provincia di Verona in data 26/05/2014 e in data 18/09/2014.

La Commissione V.I.A. in data 21/11/2014 ha espresso parere finale al progetto presentato, ribadendo la propria convinzione che non vi sia la conformità urbanistica e ritenuto però possa essere approvato il progetto in deroga allo strumento urbanistico, qualora si riconosca la zona come agricola e non correttamente trasformata in area produttiva. Inoltre

<sup>3</sup> Acquisita in data 08/10/2014, protocollo n. 98418, e regolarizzata in data 28/11/2014 con l'apposizione della prescritta marca da bollo.

<sup>4</sup> Acquisita in data 25/11/2014, protocollo n. 116578.

<sup>5</sup> Atti della Provincia prot. n. 47904 del 08/05/2014.

ha espresso parere di non assoggettabilità del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.

In data 17 e 18 giugno 2015 la ditta Rottami Garzon s.r.l. ha presentato domanda<sup>6</sup> di approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi metallici mediante messa in riserva, selezione, cernita, adeguamento volumetrico ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e legge regionale 3/2000 art. 22 e seguenti.

In data 21 luglio 2015 la Ditta ha nuovamente inoltrato richiesta di proroga dei termini di esercizio dell'attività nell'attuale sito, al fine di completare lo spostamento dell'insediamento nella nuova sede. Con nota del 19 ottobre 2015 il sindaco del Comune di Zimella, richiamata la citata richiesta della ditta Rottami Garzon s.r.l., di proroga dei termini di esercizio dell'attività riferita all'impianto sito in via Baffa 751/1 prot. 65999 del 21 luglio 2015, ha espresso il proprio parere favorevole alla proroga come richiesta per la prosecuzione temporanea dell'attività esistente di recupero materiali ferrosi e non, ma limitatamente alla data del 30 giugno 2016.

Con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 4756/15 del 21 dicembre 2015 è stata rinnovata l'autorizzazione, con validità fino al 30 giugno 2016, per l'esercizio dell'impianto di recupero rilasciata alla società Rottami Garzon S.r.l. sita in via Baffa n. 751 int. 1, nel Comune di Zimella (VR) e contestuale autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione ed allo scarico su suolo, delle acque di prima pioggia depurate.

In data 17 febbraio 2016 si è tenuto un incontro<sup>7</sup> istruttorio presso il Settore Ambiente. Nel corso dello stesso si è valutata la documentazione presentata dalla ditta in allegato alla domanda di approvazione del progetto per l'impianto di recupero previsto in via Castellaro del Comune di Zimella. La discussione è stata incentrata perlopiù sull'aspetto della destinazione urbanistica del sito interessato dal progetto.

In data 23 marzo 2016 la ditta Rottami Garzon S.r.l. ha inviato<sup>8</sup> documentazione ad integrazione della domanda di realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, riferita alla richiesta di integrazioni inoltrata dalla Provincia di Verona in data 03/03/2016 prot. n. 18018 e consistente in:

- 1) copia autorizzazione idraulica n. 126/214 rilasciata alla ditta dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta relativamente allo scarico delle acque piovane e di dilavamento nello scolo Castellaro;
- 2) copia planimetria in adeguata scala dell'insediamento contenente la sistemazione finale interna oltre che di reti di smaltimento delle acque piovane ed alle opere di trattamento e compensazione idraulica;
- 3) copia del Piano di sicurezza (PS);
- 4) copia del Piano di gestione operativa (PGO).
- 5) relazione tecnica sulle parziali modifiche richieste al progetto.

La C.T.P.A. ha valutato il progetto in data 30 maggio 2016 e con parere n. 03/16 allegato al verbale n. 2 del 30.05.2016, ha espresso parere sospensivo dell'esame progetto, con richiesta di integrazione della documentazione con l'invio rispettivamente di: 1) copia del provvedimento di autorizzazione edilizia rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Adige Guà -Autorizzazione unica n. 101/2014 del 5 dicembre 2014; 2) parere finale di compatibilità idraulica connessa alla trasformazione urbanistica dell'area.

<sup>6</sup> Acquisita in data 17/06/2015 prot. n. 56233, n. 56235, n. 56557 e in data 18/06/2015 prot. n. 56683, n. 56697 e n. 56708.

<sup>7</sup> Convocazione trasmessa con nota prot. n. 9665 del 05/02/2016;

<sup>8</sup> Nota acquisita agli atti in data 23/03/2016 prot. n. 24562.

Con nota del 4 agosto 2016<sup>9</sup> il Comune di Zimella ha inviato:

- 1) l'Autorizzazione Unica per insediamenti produttivi n. 101/14 (con allegati il permesso di costruire n. C140017 prot. n. 8435 del 20/10/2014, il parere Igienico Sanitario prot. n. 37068 del 19/05/2014, la determinazione provinciale n. 4861/14 con cui si è conclusa la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.);
- 2) l'Autorizzazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ad eseguire i lavori di scarico delle acque meteoriche nello scolo Castellaro a seguito della realizzazione del nuovo insediamento in comune di Zimella.

Nella stessa nota il Comune indica che, per quanto concerne la destinazione urbanistica dell'area, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14 luglio 2016 è stata approvata la prima variante alla seconda fase del Piano degli interventi nella quale, tra l'altro, l'area interessata dalla edificazione è stata definitivamente riqualificata in area D1 artigianale/industriale.

Con determinazione n. 2547/16 del 28 giugno 2016 la Provincia ha prorogato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di via Baffa n. 751/1 a Bonaldo di Zimella fino al 30 settembre 2016, successivamente prorogata al 31 dicembre 2016 con determinazione n. 3688/16 del 27 settembre, in attesa del trasferimento nella nuova sede di via Castellaro.

La Ditta con nota del 27 settembre 2016<sup>10</sup> ha inoltrato evidenza dell'avvenuto inoltro della documentazione per la valutazione della compatibilità idraulica per la trasformazione di un comparto agricolo ricadente nel PRG in zona E3 e nel PATI vigente all'interno dell'ATO 9B come "Produttivo Polo Intercomunale" di proprietà della ditta Rottami Garzon Srl.

In data 17 ottobre 2016 la C.T.P.A. ha nuovamente esaminato il progetto e le integrazioni inviate dalla Ditta e dal Comune. Con parere n. 10/16 allegato al verbale n. 4 del 17 ottobre 2016, la Commissione ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della discussione sono stati esaminati i documenti inviati in data 4 agosto dal Comune in merito al perfezionamento della variante urbanistica, nonché il permesso di costruire.

Con determinazione n. 4560/16 del 28 novembre 2016 la Provincia ha approvato il progetto e autorizzato la realizzazione di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti metallici speciali non pericolosi mediante messa in riserva, selezione, cernita, adeguamento volumetrico, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000, della ditta Rottami Garzon S.r.l. con sede legale in via Baffa n. 751/1 e sede operativa in via Castellaro snc, in Comune di Zimella.

In data 30 novembre 2016 la ditta Rottami Garzon S.r.l. ha inviato<sup>11</sup> richiesta di ulteriore proroga dei termini di esercizio dell'attività nell'attuale sito, limitatamente alla possibilità di eseguire le opere e gli interventi di cui alla determinazione dirigenziale n. 4560/2016 del 28/11/2016 di approvazione progetto e realizzazione di nuovo impianto.

In data 15 dicembre 2016 la ditta Rottami Garzon S.r.l. ha inviato<sup>12</sup> richiesta al Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. di una parziale rivalutazione e modifica delle indicazioni progettuali, relativamente alla schermatura arborea e alla variazione del sistema di raccolta delle acque di dilavamento contenute nella determinazione della Provincia n. 4861/14 del 04/12/2014 e successivo parere Commissione V.I.A. di cui al verbale n. 421 del 18/09/2015.

<sup>9</sup> Atti della Provincia prot. 64641 del 04/08/2016.

<sup>10</sup> Atti della Provincia prot. n. 77156 del 27/09/2016.

<sup>11</sup> Nota acquisita agli atti in data 30/11/2016 prot. n. 96479.

<sup>12</sup> Nota acquisita agli atti in data 15/12/2016 prot. n. 100739.

Con determinazione n. 4826/16 del 19/12/2016 la Provincia ha rinnovato la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della ditta Garzon Rottami S.r.l. sito in via Baffa n. 751/1 nel comune di Zimella.

In data 11 gennaio 2017 la ditta Rottami Garzon S.r.l. ha inviato<sup>13</sup> documentazione contenente relazione tecnica in merito alle modalità di scarico delle acque di dilavamento dei piazzali di cui alla determinazione dirigenziale n. 4560/16 del 28/11/2016 punto 16 degli "Obblighi da rispettare".

In data 13 gennaio 2017 la ditta Rottami Garzon S.r.l. ha inviato<sup>14</sup> documentazione inerente la richiesta di parziale rivalutazione e modifica delle indicazioni progettuali presentata in data 15/11/2016 in ottemperanza alla richiesta di integrazione documentazione.

In data 30 gennaio 2017 la ditta Rottami Garzon S.r.l. ha inviato<sup>15</sup> ulteriore documentazione inerente la richiesta di parziale rivalutazione e modifica delle indicazioni progettuali presentata in data 15/11/2016.

Con nota pervenuta<sup>16</sup> in data 02 febbraio 2017, la Ditta ha presentato istanza di avvio in esercizio provvisorio dell'impianto in data 13/02/2017, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- dichiarazione ultimazione parziale delle opere;
- collaudo tecnico funzionale opere di stoccaggio;
- dichiarazione di avvio in esercizio provvisorio;
- nomina del responsabile tecnico con allegati titoli abilitativi;
- copia appendice polizza RCI;
- copia polizza fideiussoria assicurativa.

In data 08 febbraio 2017 la Provincia di Verona ha emesso un provvedimento<sup>17</sup> di diffida nei confronti della ditta Rottami Garzon S.r.l. a rispettare le prescrizioni contenute negli "obblighi da rispettare" della determinazione n. 4560/16 del 28/11/2016 di approvazione e realizzazione di un nuovo impianto.

In data 22 febbraio 2017 la Provincia ha comunicato<sup>18</sup> e trasmesso alla ditta Garzon Rottami S.r.l. proposta di parere considerando la richiesta formulata dalla ditta in data 15/12/2016 variante non sostanziale le modifiche proposte per il progetto con prescrizioni.

Con determinazione n. 840/17 del 02 marzo 2017 la Provincia ha preso atto delle modifiche non sostanziali apportate all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della ditta Rottami Garzon S.r.l. sede operativa via Castellaro snc in Comune di Zimella.

In data 16 marzo 2017 la ditta Rottami Garzon S.r.l. ha comunicato<sup>19</sup> l'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio a far data dal 27 marzo 2017 allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione ultimazione delle opere;
- planimetrie dello stato di fatto e modificato;

<sup>13</sup> Nota acquisita agli atti in data 11/01/2017 prot. n. 1928.

<sup>14</sup> Nota acquisita agli atti in data 13/01/2017 prot. n. 2889.

<sup>15</sup> Nota acquisita agli atti in data 30/01/2017 prot. n. 7808.

<sup>16</sup> Acquisita al prot. prov. n. 8901 del 02/02/2017.

<sup>17</sup> Provvedimento del 08/02/2017 prot. prov. n. 10770.

<sup>18</sup> Nota del 22/02/2017 prot. prov. n. 15192.

<sup>19</sup> Acquisita al prot. prov. n. 22476 del 16/03/2017.

- collaudo tecnico funzionale opere di stoccaggio;
- dichiarazione di avvio in esercizio provvisorio;
- nomina del Responsabile Tecnico;
- copia appendice polizza RCI;
- copia polizza fidejussoria assicurativa.

In data 19 luglio 2017, la Ditta ha presentato<sup>20</sup> domanda di autorizzazione all'esercizio in via definitiva dell'impianto approvato con provvedimento 4560/2016 del 28/11/2016 integrato dalla determinazione n. 840/17 del 02/03/2017, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- dichiarazione del Direttore lavori incaricato, attestante la fine dei lavori e che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato;
- indicazione della data di avvio dell'impianto;
- indicazione del Responsabile Tecnico controfirmata per accettazione;
- certificato di collaudo delle opere relative agli impianti di stoccaggio annesse ad attività di recupero o smaltimento;
- garanzie finanziarie previste dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29 dicembre 2014 consistenti in:
  - Polizza assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento;
  - Polizza fidejussoria a favore della Provincia unitamente a schema di calcolo relativo alla polizza fidejussoria
- valutazione impatto acustico.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017, entrata in vigore in data 1 ottobre u.s., è subentrato obbligo di effettuare la verifica che piani progetti ed interventi necessitino o meno di procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1, fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017.

### **Motivazione**

L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata ai sensi della normativa ambientale, in particolare dell'articolo 26 della legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

La decisione si fonda sull'istruttoria svolta dallo scrivente ufficio che ha verificato il rispetto da parte della ditta dell'iter previsto dalla normativa per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio provvisorio dello stesso.

L'adeguamento delle garanzie finanziarie viene richiesto in attuazione della DGRV n. 2721/2014.

La decisione di concedere un tempo per produrre la documentazione prevista dalla DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017, si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici<sup>21</sup>

Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**Obblighi da rispettare** La ditta Rottami Garzon Srl è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:  
1. gestire l'impianto in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del decreto

<sup>20</sup> Acquisita al prot. prov. n. 8901 del 02/02/2017.

<sup>21</sup> Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

legislativo n. 152/2006 e alla legge regionale 3/2000.

2. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto. In particolare, i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste da progetto<sup>22</sup> e qualora destinati alla sola messa in riserva dovranno poi essere conferiti presso impianti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero.
3. Gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno<sup>23</sup>.
4. Conferire nel proprio impianto esclusivamente i rifiuti identificati, utilizzando i codici indicati nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., elencati nella seguente tabella n. 1, nonché le operazioni di recupero ivi riportate:

Codice C.E.R.	Descrizione	R4	R13	Operazioni di recupero	Riferimento normativo per le MPS prodotte
10.09.03	Scorie di fusione (ferrose)	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 4.4
10.10.03	Scorie di fusione (non ferrose)	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 4.1
11.05.01	Zinco solido	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione	Regolamento UE n. 333/2011

<sup>22</sup> Si veda la Planimetria stato di progetto acquisita in data 16/03/2017, prot. n. 22476.

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

				di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti "Scarti metallici di diverse dimensioni e tipologia anche assemblati derivanti da attività" di lavorazione dei metalli e/o costruzione di apparati meccanici (composti da metalli di diversa natura: ferro, alluminio, acciaio, ecc.)	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
15.01.04	Imballaggi metallici	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
16.01.17	Metalli ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
16.01.18	Metalli non ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011 e D.M. 05/02/1998 p.to 5.1 e 5.2
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 5.6- 5.16 e 5.19
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 5.6- 5.7- 5.5. 5.9- 5.16- 5.19- 6.2- 7.20 e 13.20
				messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima	Regolamento UE n. 333/2011 e



17.04.01	Rame, bronzo, ottone	X	X	secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2 e 5.8
17.04.02	Alluminio	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
17.04.03	Piombo	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17.04.04	Zinco	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17.04.05	Ferro e acciaio	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011 e D.M. 05/02/1998 p.to 3.1
17.04.06	Stagno	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17.04.07	Metalli misti	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011 e D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 3.1
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio	Regolamento UE n. 333/2011

				a presso cesoia se necessario (R4)	
19.10.04	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
19.10.06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
19.12.02	Metalli ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
19.12.03	Metalli non ferrosi	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	D.M. 05/02/1998 p.to 5.6- 5.16 e 5.19
20.01.40	Metallo	X	X	messa in riserva (R13) – messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, cernita, eliminazione di materiale e/o sostanze estranee, ed avvio a presso cesoia se necessario (R4)	Regolamento UE n. 333/2011

Capacità massima di stoccaggio/trattamento:

Quantità massima stoccabile	1500 t
Rifiuti trattabili	10.000 t/anno
Giorni lavorativi anno medi	250
Rifiuti trattabili die medi	40 t/die

Le operazioni di recupero ammesse sono le seguenti:

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.

La ditta non è autorizzata a trattare i RAEE, ma poiché all'interno dei carichi conferiti potrebbero trovarsi piccoli elettrodomestici o altro, in questa fase, l'addetto alla verifica provvederà a separarli e

stoccarli in attesa di conferimento successivo a ditte autorizzate al trattamento.

### Gestione dell'impianto

5. L'impianto deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - la distribuzione dei rifiuti deve sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non essere di intralcio;
  - le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione;
  - i rifiuti conferiti non devono in alcun caso dare origine ad odori molesti;devono essere messe in atto tutte le precauzioni possibili in attuazione dell'art. 216 del T.U.LL.SS vigente;
  - l'attività dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
6. Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva nè sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi.
7. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle eventuali MPS<sup>24</sup> all'interno dell'impianto dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi.
8. Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri.
9. All'interno del capannone, deve essere prevista un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi rinvenuti nel corso delle operazioni di selezione e cernita, adeguatamente delimitata e segnalata.
10. La movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita non deve intralciare la viabilità della zona.
11. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti devono avere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Essi devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso, ai sensi della specifica normativa vigente.
12. Lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti.
13. Stoccare le sostanze o gli oggetti prodotti nell'impianto separatamente rispetto ai

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 184/ter del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. L'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale. Il comma 3 stabilisce che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2001 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo n. 9-bis, lettera a) e b) del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

rifiuti ed alle sostanze od agli oggetti introdotti come tali in impianto (comprati da terzi);

14. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie dovranno essere nettamente distinte e chiaramente visibili ed indicate in impianto con l'utilizzo di opportuna segnaletica e di linee tracciate sulla pavimentazione.
15. Dovrà essere presente in impianto idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti.
16. Il piazzale destinato alla viabilità e la pavimentazione interna al capannone devono risultare costantemente puliti e tenuti in buono stato.
17. I container scarrabili vuoti potranno essere depositi nell'area esterna prevista impermeabilizzata asfaltata;
18. Mantenere in buono stato di conservazione la recinzione cieca alta 200 cm realizzata sui quattro lati del perimetro, nonché le essenze arboree previste per la schermatura (basse, medie ed alte) esterne alla recinzione per i soli lati est e sud del lotto interessato.
19. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 177 comma 4 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
20. Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture realizzate ai fini dello svolgimento della stessa attività. Prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune ed ARPAV. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
21. Assicurare che la gestione amministrativa dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000.
22. Nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto la Società è tenuta ad acquisire le relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti; in particolare qualsiasi modifica dello stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata, sotto il profilo edilizio e ambientale-paesaggistico, dal Comune territorialmente competente.

#### Gestione dei rifiuti

23. I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una "voce a specchio" con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
24. Non tenere i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, stoccati in impianto per più di un anno, mentre quelli in attesa di recupero o trattamento per

più di tre anni<sup>25</sup>.

25. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 205 del 2010.
26. Conferire presso idonei impianti di smaltimento autorizzati i rifiuti e le sostanze o gli oggetti derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più recuperabili/commerciabili.
27. I rifiuti di cui ai codici 120101, 120102, 120103, 120104, qualora siano allo stato polverulento devono essere stoccati in contenitori chiusi per evitarne la dispersione.
28. Il rifiuto prodotto dalla pulizia della pavimentazione interna al capannone (fosse a tenuta per la raccolta delle acque piovane di infiltrazione accidentale) deve essere allontanato mediante ditte autorizzate come rifiuto liquido; i formulari attestanti il regolare smaltimento dovranno essere trasmessi annualmente alla Provincia.
29. Tutti i rifiuti e le materie prime secondarie dovranno essere identificabili mediante cartelli appositi che ne identifichino la natura, la pericolosità, la provenienza e l'eventuale codice CER.
30. Non effettuare pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
31. Devono essere rispettati i criteri previsti dal regolamento del Consiglio UE 333/2011/UE “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti” per la produzione di non rifiuti dai rottami di ferro e acciaio e dai rottami di alluminio, così come definiti dal regolamento stesso. In caso contrario vanno considerati rifiuti prodotti dall'impianto, e allontanati con codice CER 19xxxx.
32. Avviare i prodotti del trattamento dei rifiuti che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.<sup>26</sup>, presso impianti di recupero/smaltimento di rifiuti autorizzati.
33. In riferimento alla gestione dei rifiuti identificati dal rifiuto 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) rispettare anche le seguenti prescrizioni:
  - verificare che i veicoli in ingresso identificati con il codice CER 160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta e/o impianto di trattamento dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto);
  - assicurare l'effettiva schermatura dell'attività, evitando che i veicoli fuori uso “bonificati” accatastati, superino i cinque metri di altezza e comunque che abbiano altezze tali da superare la recinzione perimetrale;
  - è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura.

<sup>25</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003.

<sup>26</sup> L'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale. Il comma 3 stabilisce che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2001 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo n. 9-bis, lettera a) e b) del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

34. Non eseguire miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili che possa pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto prescritto nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

### Scarichi

35. Per lo scarico nel corso d'acqua denominato scolo Castellaro delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne, la Ditta dovrà attenersi a quanto segue:
- a. rispettare, per le acque di dilavamento, i limiti di accettabilità riportati nella tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; garantire altresì l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dello stesso allegato;
  - b. sottoporre lo scarico ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali;
  - c. mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che il punto assunto per il campionamento dello scarico è il pozzetto prelievo riportato nello schema planimetrico<sup>27</sup> agli atti;
  - d. comunicare tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che dovesse verificarsi nell'impianto di trattamento e nella fognatura delle acque reflue;
  - e. non scaricare in caso di malfunzionamento o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento.
36. Le vasche di sedimentazione delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione. Il materiale così prodotto deve essere smaltito compatibilmente con la corretta gestione dei rifiuti.
37. Le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono risultare costantemente pulite, in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque.

### Polveri

38. Devono essere adottate idonee cautele nella gestione dei rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri per evitare la diffusione nell'ambiente circostante.
39. Assicurare che l'impianto sia gestito in modo da evitare la diffusione di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti;
40. Rispettare il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.

### Rumore

41. Le emissioni sonore devono rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1.3.91, dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95, n. 447 e se più restrittivi, i limiti di zona<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Si veda la Planimetria acquisita in data 23/03/2016, prot. n. 24562.

Venga effettuata indagine fonometrica sui ricettori sensibili a cadenza semestrale per il primo anno, al fine di verificare che i valori riscontrati rispettino le attese della valutazione di impatto acustico e quanto previsto dalla zonizzazione acustica del Comune di Zimella.

#### Garanzie finanziarie

42. Deve essere inviata alla Provincia, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, appendice di estensione della polizza fidejussoria, già prestata ai sensi della DGRV n. 2721 del 29 dicembre 2014, al presente provvedimento.

#### Sistemi di controllo

43. Deve essere osservato quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.
44. La Ditta dovrà comunicare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, al Settore Ambiente della Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, allegandone l'integrazione al Piano di Sicurezza approvato e conservato presso l'impianto, quanto richiesto al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010.
45. Su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta in ingresso all'impianto deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, così come previsto nel testo vigente del D.Lgs. 230/95 all'art. 157 come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 100 del 01 giugno 2011. La registrazione dei controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.
46. Il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare la “verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza”, di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)<sup>29</sup>, provvedendo a trasmettere a Provincia,

<sup>28</sup> Assicurare il rispetto dei limiti di rumore imposti dal piano di zonizzazione acustica comunale in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto.

<sup>29</sup> “Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.”

Arpav e Comune, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017<sup>30</sup>. Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, con la conseguenza che l'impresa sarà priva di autorizzazione all'esercizio per l'impianto di cui si tratta.

47. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti e l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali<sup>31</sup>, comunicando le risultanze<sup>32</sup> delle indagini a Provincia, Comune ed Arpav.
48. Ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia.

## Avvertenze

La presente determinazione costituisce unicamente autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Il presente provvedimento potrà essere oggetto a riesame, qualora risultasse necessario, sulla base degli esiti della procedura di valutazione di incidenza, ove necessaria.

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014.

Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia in relazione a quanto previsto dalle suddette deliberazioni della Giunta Regionale.

La mancata prestazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

<sup>30</sup> "Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

<sup>31</sup> Suolo, sottosuolo e acque di falda.

<sup>32</sup> Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.



Resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione fissata al 16 ottobre 2022. Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

L'autorizzazione per l'impianto in oggetto ha carattere di provvisorietà, fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in particolare, qualora le MPS proposte non siano riconducibili ad una tipologia prevista nei suddetti decreti, tali prodotti ottenuti dal processo produttivo proposto dovranno essere considerati rifiuti (e non MPS) e pertanto l'autorizzazione per l'impianto in oggetto dovrà essere considerata non più valida, per la parte relativa a tali MPS.

La normativa di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuti relativamente ai materiali non metallici è il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con particolare riguardo a quanto stabilito ai paragrafi "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" dell'Allegato 1, Suballegato 1, del citato decreto ministeriale;

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13<sup>33</sup>, del D. Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Rottami Garzon S.r.l. e trasmesso al Comune di Zimella, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento ARPAV di Treviso – Osservatorio Rifiuti, al Dipartimento di prevenzione dell'AULSS n. 9 Scaligera, all'ufficio Atti Deliberativi della Provincia di Verona, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

## **Ricorso**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>34</sup>, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica<sup>35</sup>.

Il dirigente

Dott. Paolo Malesani

<sup>33</sup> Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

<sup>34</sup> Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

<sup>35</sup> Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.